ASPETTATIVE, PERMESSI E INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 18

(Disposizione transitoria) 1. I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamenteo economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632

I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento fino al termine del rispettivo mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632.

Versione in vigore dal 25 gennaio 1986, non più in vigore dal 1 marzo 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali
Estremi	Legge 27 dicembre 1985, n. 816
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aspettative-permessi-e-indennita-degli-amministratori-locali/art-18-disposizione-transitoria-1-i-cittadini-di-cui-al-precedente-articolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it